

In allegato invio i seguenti pdf: n. 1 modulo compilato

n. 2 e n. carta identità

n. 3 osservazioni contro progetto Pozzo Gorgolione 3

Con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero

-- Studio Legale BellizziVia F.Fellini 26 Policoro (Mt)tel 0835 972063cell 333 1660385

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art. 24 co.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____ **GIOVANNA BELLIZZI** _____
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____ **MEDITERRANEO NO TRIV** _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Pozzo bonificatore 3

(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico

NO SCORIE TRISAIA

MEDITERRANEO NO TRIV

POLICORO (ITALY) 27 Luglio 2019

INVITO AD ESPRIMERE PARERE NEGATIVO AL PROGETTO “POZZO GORGOGLIONE 3”

Art. 3 ter del D.lgs 152/2006-Codice dell'Ambiente-

*“La tutela degli ambienti e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale **deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private**, mediante una adeguata azione che si informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174 comma 2 del Trattato CE, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”.*

**Spett.le Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione III
Roma**

**Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Roma**

**Spett.le Regione Basilicata-Dipartimento Ambiente
Potenza**

**Comune di Brienza, Marsico Nuovo, Sasso di Castalda,
Satriano di Lucania, Tito;**

Cognome e nome delle associazioni:

NO SCORIE TRISAIA E L' ASSOCIAZIONE "MEDITERRANEO NO TRIV"

1. Rappresentato da:

AVV. GIOVANNA BELLIZZI

2. Indirizzo o sede sociale:

VIA FEDERICO FELLINI N. 26- 75025 POLICORO (MT) ITALY

3. Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:

TEL 0835 972063 E MAIL :

AVVOCATOGIOVANNABELLIZZI@GMAIL.COM

PEC: AVVBELLIZZI@PEC.IT

4. Settore e sede (-i) di attività:

DIFESA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE- POLICORO (MT) VIA
F.FELLINI 26

5. Descrizione dell'iter amministrativo dell'istanza di ricerca di idrocarburi

Progetto: CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE " POZZO GORGOLIONE 3"

6. Regioni interessate dal progetto: Basilicata

7. Richiedente

TOTAL E&P ITALIA S.p.A. con socio unico Via Cornelia, 498
- 00166 Roma Roma

OGGETTO: OSSERVAZIONI CONTRO PROGETTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GORGOLIONE

PREMESSA

Il Comitato No Scorie Trisaia e Mediterraneo No Triv redigono e sottoscrivono il presente atto che sarà depositato e protocollato presso gli enti preposti alla regolamentazione dell'iter amministrativo del progetto e anche agli enti locali interessati con espresso invito a far proprie le ragioni indicate nel presente atto e, se condivise, da riportare nei pareri obbligatori da redigere ai sensi del D.Lgs 152/06.

In virtù di quanto sopra, si autorizzano le amministrazioni ad allegare il presente atto nella stesura dei pareri.

L'area dell'intervento ricade nell'ambito della Concessione di Coltivazione Gorgoglione - Cod.928 ed è localizzata su una superficie di circa 39.243 m2 nel territorio del Comune di Corleto Perticara, **e dista soli 4,5 km di distanza dallo stesso centro urbano.**

ASPETTI CRITICI DEL PROGETTO:

-Il pozzo Gorgolione 3 non può essere autorizzato in quanto non esistono, ad oggi, impianti per trattare i reflui petroliferi con radioattività naturale, reflui che si produrranno a seguito dell'attività estrattiva.

Al riguardo neppure l'impianto già autorizzato dalla Regione Basilicata a ridosso del centro OLI TEMPA ROSSA è in grado di togliere la radioattività dei reflui petroliferi e stesso discorso va fatto anche per l'impianto Tecnoparco che presenta forti criticità ambientali ed è sottoposto ad alcune inchieste giudiziarie.

Nello specifico:

Nel sottosuolo sono presenti gli elementi naturali radioattivi legati alla catena dell'uranio 238, parliamo di Radio, Bismuto, Piombo etc.

Questi elementi, posti a grosse profondità, resterebbero nelle viscere della terra senza alcun pericolo se non fosse che sono riportati in superficie a causa dell'estrazione petrolifera che fa uso di grandi quantità di acqua.

Ricordiamo che **la radioattività "alfa" può essere inalata o ingerita tramite la catena alimentare.**

Le quantità di reflui petroliferi che le compagnie petrolifere smaltiscono in pozzi di reinerzione e sui corsi d'acqua, vedi il fiume Basento sono enormi, parliamo di decine di tonnellate al giorno

Il problema della radioattività sui reflui petroliferi è già ben noto alla Regione Basilicata dopo i controlli effettuati dalla stessa Arpab su campioni di reflui su autobotte provenienti dal COVA di Viggiano a Pisticci scalo già nel 2014 nell'impianto Tecnoparco fonte:

http://www.arpab.it/comunicazione/comunicazione/rilievi_radiometrici_tecnoparco.asp

<http://www.confapimatera.it/wp-content/uploads/downloads/2014/11/nuova-stop-ai-reflui.pdf>

La radioattività è da considerare non solo per la semplice unità ma è indispensabile considerare anche il **fattore del cumulo** o meglio nella formula di scarico della dose assorbita nell'ambiente esterno.

Le concentrazioni di radioattività nei reflui radioattivi anche se a livello unitario sono nella norma non sono calcolabili a causa dell'effetto cumulo in considerazione della enorme quantità di reflui depurati e immessi nell'ambiente.

La stessa ARPAB poi afferma che **per dette "acque di deiezione" non sono disponibili livelli di riferimento specifici in tema di radioattività, motivo per cui va applicato il principio di precauzione, perché in mancanza di ulteriori dati scientifici imparziali e non di parte, in grado di escludere con certezza scientifica la potenziale pericolosità della radioattività dei reflui, non si può procedere con lo sversamento di tali acque contenenti radioattività nei corsi di acqua e nei bacini idrici.**

Negli impianti nucleari che trattano elementi radioattivi per tutelare l'ambiente e la salute delle popolazioni utilizzano una formula di scarico al fine di evitare che le dosi assorbite dalle popolazioni siano inferiori ai 1 mSv/anno secondo quanto previsto dal D.lgs. 230/95 e succ.modif.

Pertanto, togliere i radionuclidi dalle acque e dai rifiuti è un processo costosissimo per poche quantità.

Non è stata prevista dalle istituzioni, allo stato attuale, nessuna analisi pubblica sulle matrici ambientali (aria,

acqua, sedimenti, terreno) e alimentari (frutta, verdura, pesci, allevamento, uova, ecc) nelle aree degli impianti concernenti la presenza di probabili radionuclidi nella filiera dei rifiuti petroliferi. Per non parlare poi di un eventuale screening sanitario sulla salute delle popolazioni.

IL DECRETO SULL'ATTUAZIONE DELLA PRIMA DIRETTIVA EURATOM N.241 DEL 26/05/2000

Attuazione della direttiva 96/29 EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei

Lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

PREVEDE L'APPLICAZIONE ALLE SEGUENTI ATTIVITA' LAVORATIVE SOLO RELATIVAMENTE AI FANGHI E INCROSTAZIONI IN TUBAZIONI E CONTENITORI

ALLEGATO I bis

ALLEGATO I bis

1. Elenco delle attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c) e d):

- a) industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all'ingrosso di fertilizzanti;
- b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e alluminio da bauxite;
- c) lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari;
- d) lavorazione di terre rare;
- e) lavorazione ed impiego di composti del torio, per quanto concerne elettrodi per saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici e reticelle per lampade a gas;
- f) produzione di pigmento al biossido di titanio;
- g) estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per quanto concerne presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori.

2. Definizioni

FANGHI CHE DOVREBBERO FINIRE IN DISCARICHE AUTORIZZATE.

LE DISCARICHE IN BASILICATA PRESENTANO FORTI CRITICITA' NELLA GESTIONE DEI FANGHI RADIOATTIVI.

LA DISCARICA DI GUARDIA PERTICARA (LA PIU' VICINA ALL'IMPIANTO TEMPA ROSSA) E' OGGETTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER UN EVENTUALE AMPLIAMENTO NON ANCORA AUTORIZZATO.

2. Definizioni

Livello di azione

Valore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato.

Radon Deve intendersi l'isotopo 222 del radon.

Toron Deve intendersi l'isotopo 220 del radon.

3. Misurazioni

Le misurazioni di cui all'articolo 10 ter, commi 1 e 2, sono fissate in concentrazioni di attività di radon medie in un anno.

4. Livelli di azione

a) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere a) e b), il livello di azione è fissato in termini di 500 Bq/m³ di concentrazione di attività di radon media in un anno.

b) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c), d) ed e) il livello di azione per i lavoratori è fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace. In questo livello di azione non si tiene conto dell'eventuale esposizione a radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell'ambiente su cui viene svolta l'attività lavorativa, per la quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali.

c) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico è fissato in termini in 0,3 mSv/anno è fissato in 0,3 mSv/anno di dose efficace.

d) Il datore di lavoro non è tenuto, ai sensi dell'art.10.quinquies comma 8, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo stesso comma non sia superiore a 3 mSv/anno.

FISSA LA DOSE EFFICACE IN TERMINI DI 0,3 mS/anno PER I LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 BIS

PER LE PERSONE DEL PUBBLICO PER QUANTO RIGUARDA I FANGHI CHE NORMALMENTE SONO PORTATI IN DISCARICA (NON PARLA DI REFLUI)

NEL FRATTEMPO LA UE HA EMANATO UNA NUOVA DIRETTIVA EURATOM

DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2013

che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

che sarà recepita a livello nazionale e sostituirà il D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/europa-e-mondo/2018-03-14/direttiva-euratom-592013-italia-ritardo-ma-puo-diventare-un-opportunita-una-migliore-radioprotezione-sanita-123533.php?uuid=AEW5NlGE&refresh_ce=1

L'ambito di applicazione della direttiva è il seguente:

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine.

2. La presente direttiva si applica in particolare:

a) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nella Comunità e all'esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;

b) alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);

c) alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:

i) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante;

ii) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;

d) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;

e) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustificino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.

Per le attività estrattive alcuni spunti normativi erano già presenti nel D.Lgs. 241/2000 (uno dei Decreti attuativi e integrativi del D.Lgs. 230/95): infatti l'Allegato I-bis riporta anche le attività estrattive tra quelle soggette alle

norme del Capo III-bis e fissa un limite di "dose efficace" per la popolazione (scaturita da tali attività) pari a 0.3 mSv/anno.

Quanto sopra esposto costituisce motivo sufficiente per non autorizzare alcun trattamento di impianti le cui sostanze finiranno, poi, nel Sauro e successivamente nel bacino idropotabile di Senise, che fornisce acqua potabile a milioni di persone della Puglia, della Basilicata e della Calabria.

In effetti, a pagina 43 dello Studio di Impatto Ambientale la società TOTAL precisa che:

“La postazione di perforazione in progetto sarà ubicata in agro del Comune di Corleto Perticara (PZ) alla località Piano Petrini. La località è localizzata in prossimità della zona orientale del Comune di Corleto Perticara, a circa 4,5 km di distanza dallo stesso centro urbano. L’area si presenta prevalentemente collinare con quote che raggiungono i 1100 m s.l.m. e pianeggiante nei fondovalle con quote di 700 m s.l.m.. Inoltre il territorio è attraversato da Fossi e Fiumarelle affluenti di riva sinistra del Torrente Sauro. Quest’ultimo appartiene al Bacino del Fiume Agri. Lungo le valli si evidenziano diffusi fenomeni calanchivi, dovuti alla natura litologica dei terreni che le costituiscono, che è argillosa e sabbiosa.”

Concreto, quindi, è il rischio per la risorsa idrica Lucana atteso che, appunto, il territorio su cui sarà collocato il pozzo, è appunto attraversato da Fossi e Fiumarelle affluenti di riva sinistra del Torrente Sauro. In caso di incidente petrolifero, questi, sarebbero quindi direttamente impattati con conseguente rischio per il fiume Agri e di conseguenza, con le dighe di acqua potabile.

Mancato rispetto dell'obbligo della partecipazione del pubblico interessato.

La partecipazione del pubblico interessato è ampiamente tutelata e garantita con art. 24 e seguenti del

D.lgs 152/2006 che statuisce che "contestualmente alla presentazione di cui all'art. 23 comma 1 del progetto, deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente" "Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione di cui all'art. 23 chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi".

E' quindi acclarato dal legislatore con l'art 23 del DLgs 152/2006 **la contestuale pubblicazione sul sito web e sui giornali del progetto.**

Ciò non è avvenuto e così come evidenziato e provato dai documenti relativi alla produzione e pubblicazione sul sito web del Ministero.

Inoltre, risultano altre irregolarità ma per comprenderne appieno i limiti e le contraddizioni è necessario partire dalle disposizioni che disciplinano la redazione della SIA e nello specifico nelle "Linee Guida nella redazione della VIA" a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il 18.06.2001 ove si precisa quanto segue:

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di rilevanza nazionale vigente in Italia è tuttora impostata secondo i principi generali dettati dall'articolo 6 della legge 349 del 1986. I requisiti procedurali definiti dalla normativa europea sono nel frattempo stati ampliati ed aggiornati con le modifiche introdotte dalla direttiva 97/11/CE; ma anche il quadro normativo in materia di progettazione e di processi decisionali si è profondamente modificato in questi quindici anni: basti pensare alla legge 241/1990, che ha introdotto la Conferenza dei Servizi (più volte modificata e, recentemente, completamente rivista dalla legge 340/2000) ed alla nuova normativa sui lavori pubblici.

Le presenti linee guida intendono dunque collocare organicamente la procedura di VIA (articolata secondo le vigenti normative) nel nuovo contesto normativo, precisando i criteri di valutazione che dovranno essere adottati in funzione dei diversi livelli di progettazione, specificando i requisiti qualitativi e quantitativi degli studi di impatto ambientale, esplicitando i possibili esiti della procedura in relazione alle diverse fasi decisionali nelle quali è previsto che essa intervenga.

1.2 Requisiti della procedura di VIA definiti dalla direttiva 97/11/CE

Secondo l'Art. 2 della Direttiva 85/335/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE, *gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. (...) La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.*

Rispetto alla direttiva del 1985, le modifiche introdotte nel 1997 prevedono esplicitamente la necessità di definire criteri di selezione dei progetti da avviare a VIA (*screening*) e la possibilità di attivare una fase preliminare finalizzata all'orientamento dello Studio di Impatto Ambientale (*scoping*). Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo aspetto, l'articolo 5, comma 2, della direttiva prevede che:

le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire (...). Prima di dare il loro parere le autorità competenti consultano il committente e le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.

L'articolo 6 della direttiva, inoltre, prevede che la pubblicazione degli studi e la possibilità di intervento da parte del pubblico nella procedura debbano essere estesi alla fase di *scoping*:

gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione.

Per quanto concerne infine i contenuti generali dello Studio di Impatto Ambientale, questi sono definiti dall'allegato IV della direttiva, che così li elenca:

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera), risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori,

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

- dovuti all'esistenza del progetto

- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,

- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

Fatta questa necessaria descrizione emergono le numerose omissioni nella redazione dello studio di impatto ambientale della Shell.

In tutto il testo dello Studio di Impatto Ambientale **"Perforazione del pozzo denominato Gorgoglione 3 nell'ambito della Concessione di Coltivazione di idrocarburi "Gorgoglione" - Vol.I "** la gran parte dell'analisi è dedicata ad una ampia dissertazione sull'inquadramento geologico dell'area e inquadramento geomorfologico dell'area.

Nella redazione che possiamo definire *"di parte"* non vi è traccia dello studio imposto al punto 3 della Linee Guida della VIA e relativa al ***patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.***

Le prescrizioni imposte per legge in merito alla indicazione della interazione del progetto con il patrimonio archeologico, architettonico e al paesaggio non possono così essere considerate adempiute con conseguente inammissibilità della SIA.

OMESSA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO INTERESSATO ALLO STUDIO DI PREFATTIBILITA'. CONSEGUENZA. PROCEDURA VIZIATA E IRREGOLARE.

La riforma dei Lavori Pubblici definisce tre livelli successivi di progettazione caratterizzati da livelli (Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Merloni-ter) ! Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) crescenti di approfondimento tecnico: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo. Per quanto

riguarda in particolare le opere pubbliche, il progetto preliminare deve a sua volta trovare organica collocazione nell'ambito di specifici strumenti programmatici (triennali ed annuali) di settore.

Progetto preliminare e studio di prefattibilità ambientale

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. [Art. 16, c. 3, L. 109/1994 articolo così modificato dall'art. 9 c.26 L. 415/98].

Il progetto preliminare deve essere accompagnato da uno studio di prefattibilità ambientale. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. [Art. 21, c.1, DPR 554/1999].

Se l'intervento in progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA, lo studio di prefattibilità ambientale (che deve comunque essere sviluppato) contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping). Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie (screening) lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti

Il progetto definitivo e studio di impatto ambientale, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. (!!!!)

Letta la ricostruzione della normativa emerge che la procedura amministrativa e l'iter dell'istanza oggetto della nostra osservazione così come è stata strutturata, si fonda su un'incredibile equivoco.

In effetti, la partecipazione del pubblico interessato così come previsto dal D.lgs 152/06, si impone per l'intero procedimento VIA e non solo nella parte conclusiva e relativa alla studio di impatto ambientale redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare.

Quindi, a giochi conclusi e non più reversibili si chiede agli enti locali e al pubblico interessato di prendere atto solo e soltanto di uno studio già concluso e alla cui formazione non hanno in alcun modo partecipato.

Se l'omessa partecipazione alla fase antecedente ossia a quella della redazione dello studio di prefattibilità è grave per la popolazione intesa quale pubblico interessato dagli effetti e dalle conseguenze dell'opera, la mancata partecipazione di enti regionali, provinciali e locali costituisce un dato di assoluta gravità che inficia l'intero procedimento.

Al riguardo si chiede espressamente che il Ministero preposto alla verifica della regolarità dell'iter amministrativo disponga il rigetto dell'istanza.

In ordine alla potenziale pericolosità del progetto "GORGOLIONE 3" si osserva quanto segue:

Obblighi istituzionali di comuni e regioni. Applicazione del principio di precauzione. Art. 3 ter Dlgs 152/2006.

Il principio di precauzione è stato recepito dall'Unione Europea mediante la ratifica della Convenzione della diversità biologica di Rio de Janeiro (93/626/CEE), ed esplicitando la politica comunitaria con la Comunicazione della Commissione COM (2000) 1 Final (2 febbraio 2000).

Al § 1 di tale documento si afferma che *"il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata **in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi siano indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto**"*.

Da tale principio discende **l'obbligo delle autorità dei singoli Stati di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.**

La recezione del principio di precauzione nell'ordinamento italiano è garantita dall'art. 3 ter del D.lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) " *la tutela degli*

ambienti e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che si informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174 comma 2 del Trattato CE, regolano la politica della Comunità in materia ambientale".

Tuttavia, consentire attività di ricerca di idrocarburi in terraferma **in assenza di prove circa l'assenza di pericolo per l'ambiente e la salute dei cittadini,** costituisce gravissima violazione delle disposizioni di legge in vigore.

Le istituzioni hanno il preciso obbligo di valutare il potenziale pericolo per la salute e per l'ambiente attraverso l'identificazione degli agenti biologici, chimici o fisici che possono avere effetti negativi.

Il quadro normativo esistente e le numerose sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea evidenziano, chiaramente, che **la valutazione scientifica dei rischi deve essere delegata dall'istituzione ad esperti scientifici che debbono elaborarla in modo indipendente, obbiettivo e trasparente.**

Si configura così l'obbligo per le istituzioni di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica a seguito di decisioni assunte sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e

che siano fondate sui più recenti risultati della ricerca internazionale.

Al riguardo non si può configurare una mera e discrezionale applicazione delle norme giuridiche vigente, quanto, piuttosto, uno specifico obbligo a garantire, attraverso il principio di precauzione, la salute pubblica e l'ambiente.

Le indicazioni così fornite evidenziano **come comuni, regioni e ministero dell'ambiente debbono in assenza di uno studio scientifico obbiettivo, indipendente e trasparente che possa escludere pericolo di danno alla salute e all'ambiente devono esprimere parere negativo** avverso le istanze di ricerca di idrocarburi in terraferma, di concessione di coltivazione e nello specifico contro il progetto "GORGOLIONE 3".

La violazione del principio di precauzione costituisce grave violazione di legge e inosservanza degli obblighi istituzionali con conseguente onere per associazioni, comitati e cittadini di segnalare le eventuali omissioni compiute alle autorità competenti, riservandosi di agire per accertare le responsabilità del caso.

Al riguardo si riporta all'attenzione dei destinatari di questo invito che il Governo con Decreto Legge 112/2008 art. 8 comma 1 (convertito in legge), ha disposto la sospensione di tutte le ricerche petrolifere nel Golfo di Venezia sino a quando non sarà accertato, sulla base di nuovi e aggiornati studi, l'inesistenza di rischi derivanti dall'attività di ricerca e di estrazione del petrolio.

Il D.L. 112/2008 costituisce precisa, puntuale e rigorosa applicazione del principio di precauzione così come diffusamente analizzato con il presente atto.

Tuttavia, il predetto principio non comporta, necessariamente, un intervento normativo con legge o decreto legge, poiché vi è suo esplicito richiamo già disposto con l'art. 3 del DLgs 152/2006.

RISCHIO SISMICO

Il territorio interessato dal progetto presenta un rilevante rischio sismico.

Di seguito nella figura n. 2 e n. 3 sono evidenziati due eventi registrati nell'anno 2014.

Rif e cit: Geologo Prof. FRANCO ORTOLANI su Terremoto superficiale di magnitudo 3,2 al confine tra Campania e Basilicata alle ore 19,44 del 7 luglio 2014. Si tratta dello stesso epicentro del Sisma dell' 80

Posted by informazione attualità under [Articoli prof. Franco Ortolani ordinario geologia](#), [Attualità Informazione](#), [Basilicata](#), [Campania](#), [Eventi sismici](#), [Informazione](#), [Istituzioni](#), [Istruzione cultura storia](#), [Napoli e provincia](#), [Scienza Geologia Astronomia](#), [Scuola Università](#) | Tag: [area epicentrale sisma disastroso 80](#), [confine tra Campania e Basilicata alle ore 19](#), [confine tra Campania e Basilicata ore 19](#), [ingv](#), [terremoto 7 luglio 2014](#), [Terremoto magnitudo 3.2](#)




Figura 2

Terremoto superficiale di magnitudo 3,2 al confine tra Campania e Basilicata alle ore 19,44 del 7 luglio 2014. INGV segnala un sisma di magnitudo (Ml) 3.2 avvenuto alle ore 19:44:14 italiane del giorno 07/Lug/2014. Dice INGV che il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV al confine tra Campania e Basilicata nell'area epicentrale del disastroso sisma del 1980.

La Basilicata è interessata da una notevole attività sismica al confine con la Campania e da una sismicità più modesta nel settore meridionale. Il territorio è stato colpito nel corso della storia da 6 terremoti distruttivi ($M \geq 6.3$), 3 dei quali con epicentro in Irpinia (1694, 1930, 1980), una sequenza localizzata al confine tra le province di Salerno e Potenza (1561), un terremoto, quello del 1851, localizzato nel settore settentrionale al confine con la Puglia. Il terremoto del 1857 rappresenta l'evento sismico più importante per la Basilicata.

La Basilicata è inoltre interessata da eventi di minore energia che coinvolgono in particolare la zona di Lagonegro e quella del Pollino, al confine con la Calabria. Negli ultimi decenni il territorio lucano è stato caratterizzato da tre sequenze: la prima concentrata nell'area epicentrale del terremoto dell'Irpinia 1980 (1981-82), la seconda nella zona intorno alla città di Potenza (1990-92), con effetti in città pari al VI grado MCS; la terza sequenza ha interessato nel 1998 l'appennino calabro-lucano con danni pari al VII grado MCS nel settore meridionale della provincia di Potenza.

Fonte:http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/sismicita_calabro_lucano.wp;jsessionid=AC25A270F3A5496A75EA05E83505FC28

Nel **2004** è stata rilasciata questa **mappa della pericolosità sismica** (<http://zonesismiche.mi.ingv.it>) che fornisce **un quadro delle aree più pericolose in Italia**. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi ($V_{s30} > 800$ m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005). **L'Ordinanza PCM n. 3519/2006 ha reso tale mappa uno strumento ufficiale di riferimento per il territorio nazionale.**

Così come rileva dalla figura n. 4. Fonte: <https://ingvterremoti.wordpress.com/la-pericolosita-sismica/>




figura n. 4. Fonte:

<https://ingvterremoti.wordpress.com/la-pericolosita-sismica/>

Il 16 dicembre 1857, alle ore 20:15, 20:18 e 21:15 (del tempo medio di Greenwich - GMT) tre violentissime scosse di terremoto devastarono una vasta area della Basilicata e

una parte della Campania: in particolare furono colpite l'attuale provincia di Potenza e la zona centro-orientale di quella di Salerno. I danni più gravi furono risentiti nelle zone montuose, in particolare nell'alta Val d'Agri. **Più di 180 località**, comprese in un'area di oltre 20.000 km², **subirono danni gravissimi al patrimonio edilizio**, tanto da rendere inagibili gran parte delle case. Entro quest'area, più di 30 centri subirono danni disastrosi: interi paesi e villaggi sparsi su una superficie di 3.150 km² furono rasi al suolo.

Negli attuali comuni di Montemurro, Grumento Nova (allora Saponara), Viggiano, Tito, Marsico Nuovo e Polla si ebbe il maggior numero di vittime. Complessivamente vi furono 3.313 case crollate e 2.786 divennero pericolanti e inabitabili. Spaventoso fu anche il bilancio dei morti: secondo le stime ufficiali 10.939, di cui 9.732 nelle province lucane (il 2.6% della popolazione) e 1.207 nella provincia di Salerno. Stime non ufficiali, ma più realistiche, portano a 19.000 il numero totale di vittime (Guidoboni e Ferrari 2004, Guidoboni et al. 2007).


Le prime notizie sul terremoto sono contenute in una lettera al *Giornale del Regno delle Due Sicilie* del direttore dell'Osservatorio Astronomico di Napoli Leopoldo

del Re, pubblicata il 17 dicembre, nella quale si diceva che alle 20:15 e due minuti dopo si erano sentite due forti scosse di terremoto.

Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI11), che riprende lo studio da Guidoboni et al. (2007), classifica questo terremoto con **un'intensità epicentrale pari al grado XI della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) e una stima della magnitudo momento equivalente $M_w=7,03$**

A seguito del terremoto del 16 dicembre 1857 Marsico Nuovo riportò danni gravissimi all'abitato: **due terzi delle case risultarono crollate o crollanti.**

Figura 5



Distribuzione degli effetti del terremoto del 16 dicembre 1857 secondo Guidoboni et al. (2007) [fonte: [DBMI11](#)], in gradi della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). Il quadrato individua l'epicentro calcolato a partire da questa distribuzione geografica di effetti e il grande rettangolo rappresenta la proiezione in superficie della sorgente sismica approssimata a una forma rettangolare. L'intensità massima di XI grado MCS corrisponde alle località di Montemurro e Grumento Nova.

Figura 6: Tracciato della missione scientifica di Mallet, circa 500 km, sovrapposto alla mappa tematica degli effetti del terremoto. La gradazione di colori dal giallo

al viola rappresenta valori crescenti di effetti sismici di danno (dal VI all'XI grado MCS).

Fonte: <https://ingvterremoti.wordpress.com/2014/12/16/i-terremoti-nella-storia-il-terremoto-del-16-dicembre-1857-in-basilicata-uno-dei-piu-distruttivi-della-storia-sismica-italiana/#more-6342> **Figura 6**

Il professore Leonardo Seeber, tra i massimi sismologi al mondo, sempre rispondendo alle domande del giornalista Enzo Palazzo (ndr. La Gazzetta del Mezzogiorno del 25.06.2011), ha affermato: “L’Italia si profila lungo un contatto tra placche tettonicamente attive. Estrazione petrolifera o no, in gran parte d’Italia bisogna “temere”, o meglio, programmare i terremoti, come c’insegna la storia prima del petrolio. Più recentemente, si è anche capito che le attività ingegneristiche possono alterare lo stato meccanico della crosta terrestre in maniera sufficiente da triggerare terremoti. Triggerare significa anticipare un terremoto che senza l’intervento umano sarebbe accaduto più tardi. Quindi, rispondo di sì, l’attività estrattiva di idrocarburi è ben conosciuta come un agente che può alterare lo stato meccanico crostale in maniera sufficiente da triggerare terremoti”. Quindi Seeber afferma che l’attività estrattiva di idrocarburi può alterare lo stato meccanico crostale in maniera sufficiente da anticipare eventi sismici. Si osserva quindi che questa affermazione è la prova evidente come la scienza si è occupata della correlazione di attività mineraria e terremoti, aspetto che delinea un nuovo quadro conoscitivo sulla induzione antropica di eventi sismici Fonte: OLA-Organizzazione Lucana Ambientale <http://www.olambientalista.it/download/osservazioni-torrente-alvo.pdf>

Il predetto rischio sismico dev'essere, appunto, posto in relazione con il progetto della Total.

In effetti a pagina 49 della SIA la società dichiara che:

“Nel caso di accertata produttività del pozzo, esso sarà collegato al Centro Oli “Tempa Rossa” tramite una flowline da 8”. *Il tracciato della flowline (si veda tracciato in blu in Fig. 4.2.3.a), scelto sulla base dell’analisi delle alternative riportata nel § 4.7, si svilupperà per un primo tratto su una strada poderale esistente per poi proseguire lungo la*

sede della strada comunale esistente fino ad arrivare nei pressi del Centro Oli dove, deviando verso Nord, si collegherà allo stesso passando su terreno incolto. Il tracciato individuato interessa litotipi appartenenti al membro più litoide del Flysch di Gorgoglione, in cui risulta prevalente in più punti la componente marnosa su quella argillosa; pertanto ne consegue una buona stabilità dei versanti considerati per il passaggio della flowline. Il dislivello complessivo, tra la quota di partenza dall'area pozzo GG3 e l'arrivo al Centro Oli è di circa 41,3 m. Lo sviluppo planimetrico complessivo è di 2.400 m distinto nei seguenti tronchi:

- - Tronco A-A': si sviluppa per una lunghezza di 1.140 m su strada comunale da adeguare;
- - Tronco A'-B: si sviluppa per una lunghezza di 970 m su medesima strada comunale pavimentata in conglomerato bituminoso;

Nel tratto finale (B-C) il tracciato abbandona la strada comunale e prosegue a ridosso della costruenda strada di accesso al Centro Oli, per giungere al Centro Oli stesso.

-

Dalla lettura della SIA emerge la non considerazione di tale potenziale rischio.

POSSIBILI INQUINANTI

In un rapporto della Regione Basilicata del 2005 (Documento strategico regionale) in merito ai siti di estrazione di risorse energetiche viene dichiarato: "Oltre a definire la diffusione sul territorio di siti estrattivi e relativi impianti di servizio (ad es. bacini di decantazione e discariche di materiali di perforazione), l'indicatore fornisce informazioni circa l'esistenza di possibili focolai di diffusione di sostanze inquinanti. Questo è un indice di degradazione del suolo in quanto le attività antropiche ad esso collegate comportano consumo di risorse non rinnovabili, determinano perdita delle

coperture pedogenetiche, possono essere causa del degrado qualitativo sia del suolo sia delle falde acquifere sottostanti, possono aumentare la vulnerabilità degli acquiferi e possono innescare fenomeni di subsidenza".

Secondo "Le Carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento: teoria e pratica" (Civita, 1994)

"l'estrazione di petrolio e gas rappresenta un serio rischio per le acque sotterranee a causa delle tecniche stesse di ricerca e sviluppo e delle notevoli quantità di sostanze ad alto potenziale inquinante che vengono movimentate.

Tali sostanze includono oltre agli idrocarburi movimentati, le acque salate connesse ai giacimenti, i fanghi di perforazione, le acque immesse in profondità a scopo di migliorare il recupero del petrolio e/o contrastare la subsidenza indotta per decompressione dei giacimenti." La coltivazione dei giacimenti infatti può determinare il verificarsi di fenomeni di decompressione a seguito della riduzione della pressione dei fluidi nella roccia causati dall'estrazione dal sottosuolo del petrolio e delle acque che spesso ad esso sono associate. La riduzione di spessore degli strati può ripercuotersi verso l'alto e manifestarsi in superficie con un locale

cedimento del suolo.

Tali fenomenologie che si esplicano in scale temporali decennali costituiscono un grave rischio idrogeologico per l'area che necessita al più presto dell'avvio di una campagna sistematica di monitoraggi geodetici e topografici [2000, La Val d'Agri tra Parco e petrolio, WWF Italia e Basilicata]. **Fonte: OLA-Organizzazione Lucana Ambientale.**

Tutto ciò ci porta ad escludere la compatibilità tra il progetto e la tutela del territorio e la necessità di applicare il principio di precauzione.

In effetti, la società ammette il rischio e pagina n. 84 della SIA dichiara che:

"l' evento caratterizzato dalla gravità maggiore, in relazione alla perforazione, è la fuoriuscita incontrollata dei fluidi contenuti nella formazione (Blow Out)."

Le mitigazioni del "rischio potenziale" non appaiono fugare i timori e dubbi sul potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini in caso di incidente.

Inoltre a pagina 88 la società dichiara che:

"Nel settore petrolifero gli esplosivi sono utilizzati solo per le seguenti operazioni: 1) Durante la fase di perforazione in caso di batteria di perforazione presa in pozzo, con

l'impossibilità di ruotare e circolare, e quindi di poter risalire in superficie. In questi casi, una volta esauriti i tentativi meccanici di liberarsi, con l'utilizzo del jar, si procede con il taglio della batteria al di sopra della zona che risulta presa (quota determinata con logs di estensimetri all'interno della batteria (free point indicator)). Se il taglio è realizzato con successo le operazioni successive possono prevedere il tentativo di pescaggio della parte di batteria lasciata in pozzo oppure, se le probabilità di riuscita di una tale operazione sono giudicate basse, la realizzazione di un tappo di cemento per poi potere iniziare un side-track del pozzo. ".

In tale parte dello studio non vi è traccia alcuna dell'eventuale interazione che l'uso di esplosivi può avere sulla sismicità della zona.

A pagina 115 della SIA la società dichiara che:

"Durante il periodo di perforazione le acque che dilavano le aree impermeabili potenzialmente contaminate saranno raccolte mediante una rete dedicata e convogliate in apposita vasca avente una capacità di circa 400 m3 dalla quale si provvederà periodicamente al prelievo, trasporto e smaltimento tramite ditte autorizzate".

Non è però specificato il quantitativo di acque che si dovranno trattare e il luogo di smaltimento e di destinazione delle stesse.

La superficialità della SIA appare emergere chiaramente a pagina 117 quando la società Total dichiara:

“In linea generale la maggior parte dei rifiuti generati durante la perforazione possono essere classificati, secondo la codificazione CER, in qualità di:

- ! 01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite diversi da quelli menzionati in 01 05 05 e 01 05 06;
- ! 01 05 08 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruro, diversi da quelli menzionati in 01 05 05 e 01 05 06.

Durante le attività correlate alla perforazione, ma anche durante le fasi di completamento e prove di produzione, potranno essere potenzialmente prodotti anche dei rifiuti speciali pericolosi, di cui alla seguente lista non esaustiva:

- ! Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti olio;
- ! Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose;
- ! Rifiuti legati all'uso di rivestimenti (pitture, vernici);
- ! Oli esausti;
- ! Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti ed indumenti protettivi.

In ogni caso, tutti i reflui prodotti saranno temporaneamente raccolti nel cantiere, in strutture e con modalità adeguate per ciascuna specifica tipologia, per poter essere successivamente smaltiti ad idoneo recapito e più in generale tutti i rifiuti prodotti durante ogni operazione all'interno della piattaforma di perforazione saranno gestiti secondo criteri di minimizzazione dell'impatto ambientale e di tutela e salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. “

L'omessa precisazione del come, quando e dove saranno **“temporaneamente raccolti”** tali reflui, rende il progetto gravemente carente dal punto di vista della protezione dell'ambiente e quindi della salute dei cittadini.

ESPERIENZA DI ALTRE NAZIONI: VERSO L'ENERGIA PULITA

Il Governo francese ha annunciato che vieterà tutte le attività di ricerca di idrocarburi nel suo territorio:

fonte: <http://dorsogna.blogspot.it/>.

Di seguito l'articolo che annuncia l'importante decisione:

La France n'accordera plus de permis de recherches d'hydrocarbures conventionnels (Royal)

Toute nouvelle demande de permis de recherches d'hydrocarbures conventionnels sera refusée en France, en accord avec la loi de transition énergétique qui prévoit une baisse de la consommation des énergies fossiles, a déclaré mardi soir lors d'un débat parlementaire la ministre de l'Ecologie et de l'Energie, Ségolène Royal.

Promulguée en août 2015, la loi de transition énergétique prévoit notamment une réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050, par rapport à 2012, et une réduction de la consommation primaire des énergies fossiles de 30% en 2030. « C'est à la lumière de ces nouveaux choix, consolidés par la loi de transition énergétique, que le ministère met en place un système de refus de toute nouvelle demande d'autorisation de recherches d'hydrocarbures conventionnels », a déclaré Mme Royal, interrogée à l'Assemblée nationale par le député socialiste Yves Blein. Selon des données publiées par le site du ministère, la France comptait 54 permis de recherches actifs au 1er juillet 2015, et quelque 130 demandes de permis de recherches.

« Puisqu'il faut réduire la part des énergies fossiles, pourquoi continuer à donner des autorisations de recherches d'hydrocarbures conventionnels? Et c'est précisément la prise de position qui est la mienne, à savoir ne plus délivrer d'autorisation de recherches d'hydrocarbures conventionnels, puisqu'il faut inciter les groupes industriels qui s'engagent dans ce type d'activité à réorienter leurs investissements vers la production d'énergies renouvelables ou vers la production de l'efficacité énergétique », a expliqué la ministre. Les activités d'exploration pétrolière ne sont autorisées que dans le cadre de la recherche d'hydrocarbures conventionnels, a-t-elle rappelé, tandis que la fracturation hydraulique, seule technique éprouvée pour exploiter les hydrocarbures de schiste, est interdite en France.

Fonte: <http://www.up-inspirer.fr/19799-la-france-naccordera-plus-de-permis-de-recherches-dhydrocarbures-conventionnels-royal>.

La decisione del Governo francese è la chiara dimostrazione che altre nazioni hanno compreso l'importanza della tutela del territorio e della necessità di investire in energia pulita.

**RICHIESTA DI CONSULTAZIONE MEDIANTE INCHIESTA PUBBLICA DEL
PROGETTO POZZO GORGOLIONE 3 EX ART. 24 DEL D.Lgs 152/2006**

Mediterraneo no triv e No Scorie Trisaia chiedono che si disponga lo svolgimento di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24 del DLgs 152/2006-

Ai sensi dell'art. 24 l'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.

L'inchiesta pubblica costituisce un percorso di coinvolgimento del pubblico interessato dal progetto che dovrà svolgersi nella zona interessata.

CONCLUSIONI

1. Non è possibile ignorare l'esperienza di altri paesi che hanno già prima di noi dovuto affrontare la terribile esperienza di un disastro ambientale in terraferma;
2. Non è possibile considerare idonea la documentazione di impatto ambientale prodotta dalla società richiedente perché redatta in assenza di

partecipazione del pubblico interessato allo studio di prefattibilità.

3. Non è possibile non considerare grave la violazione delle disposizioni di legge che garantiscono trasparenza e partecipazione collettiva in virtù di pubblicazioni su quotidiani locali e nazionali con mera indicazione dell'istanza e nessuna informazione sugli impatti che il progetto potrebbe produrre;
4. **Non è possibile disattendere le numerose osservazioni e i pareri negativi dei cittadini, delle associazioni e/o comitati di cittadini.**
5. Non è possibile disattendere studi scientifici obbiettivi, trasparenti e imparziali che individuano **potenziali pericoli per l'ambiente e la salute dal progetto oggetto dell'odierna osservazione contro**
6. **Non è possibile ignorare la formale richiesta di inchiesta pubblica di consultazione ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 152/2006**

Per tutte le ragioni sopra esposte No Scorie Trisaia e Mediterraneo No Triv invitano le Istituzioni a esprimere parere negativo al Progetto POZZO GORGOGNONE 3 e a

esercitare le sue prerogative di tutela dell'Ambiente e della Salute Pubblica imposte per legge.

In mancanza è ferma intenzione delle associazioni utilizzare il presente scritto quale documento utile al fine dell'individuazione di eventuali responsabilità non solo aziendali ma anche istituzionali e politiche in caso di incidenti e/o disastri, per omesso controllo e **mancata applicazione del principio prudenziale in materia ambientale.**

In caso di utilizzo del presente atto per redigere osservazioni o per ritenerle condivisibili si prega di farne esplicito riferimento e citando espressamente Mediterraneo no triv presso Studio Legale Giovanna Bellizzi e No Scorie Trisaia.

Policoro, 28 luglio 2019

"MEDITERRANEO NO TRIV"

Il presente atto è inviato con raccomandata pec ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 DPR 445/2002 e del DPR 123/2001 e la attestazione di regolarità di invio e avvenuta consegna, costituisce prova della regolare spedizione del presente plico in formato Pdf.p7m.

Avv. Giovanna Bellizzi-Mediterraneo no triv

Per eventuali comunicazioni e richieste di informazioni il Comitato MEDITERRANEO NO Triv elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giovanna Bellizzi, sito in Policoro (Mt) alla Via F.Fellini n. 09 pec: avvbellizzi@pec.it. L'avv. Bellizzi sottoscrive per accettazione.